

Determinazione del direttore dell'Area risorse umane

n. 61 - 31873 / 2015

OGGETTO: CAUSA R.G.L. N. 5540/2014 MARIA PAOLA BURDINO C/O CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. NOMINA EX ART. 201 C.P.C. DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA DONATA RANCATI. (U.I. EURO 1.361,00)

Il direttore dell'Area risorse umane

Premesso che l'arch. Maria Paola Burdino:

- assunta a tempo indeterminato dalla Provincia di Torino con la qualifica di Architetto, posizione giuridica D3, per la sua attività di responsabile unico del procedimento, progettista, direttore dei lavori e collaudatore svolta dal 2001 al 2007 maturava i c.d. incentivi specialistici, disciplinati allora dall'art. 18 della L. n. 109/1994 e s.m.i. e attualmente dall'art. 92 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Tali incentivi sono stati effettivamente quantificati, ripartiti e liquidati con provvedimenti del dirigente competente nell'anno 2008, ai sensi del regolamento provinciale per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione vigente all'epoca;
- ha presentato ricorso al Giudice del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro dopo aver proposto senza esito tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, per ottenere il pagamento della retribuzione di risultato in qualità di dirigente del Servizio programmazione edilizia dell'Area Edilizia, incarico ricoperto dal 01/02/2008 al 31/12/2010 e non corrisposta dal competente Servizio sulla base del verbale di concertazione prot. n. 323102/07 del 15/03/2007;

Considerato che il Giudice del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, causa R.G.L. n. 5540/2014 Maria Paola Burdino c/o Città Metropolitana di Torino, a scioglimento della riserva, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ritenuta la necessità di conferire incarico di consulenza tecnica d'ufficio, “fissa udienza al 04/11/2015 ore 12.15 per nomina C.T.U. (nella persona del dott. Paolo Catalano) e conferimento incarico”, come da Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012 del Tribunale di Torino, inviata a questa Amministrazione via PEC in data 25/09/2015;

Visto l'art. 201 del codice di procedura civile, ai sensi del quale “il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”;

Rilevata la necessità di procedere con individuazione di consulente tecnico di parte affinché partecipi alle operazioni peritali per conto della Città Metropolitana di Torino, assistendo alle operazioni del consulente del giudice per chiarire e svolgere le sue memorie ed osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (c.d. contraddittorio tecnico);

Ritenuto che:

- nel presente caso sussiste la necessità di ricorrere all'esterno in quanto non sono rinvenibili, all'interno dell'Area, strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare le attività oggetto dell'incarico e che, per ragioni inerenti gli attuali carichi di lavoro dei servizi amministrativi delle aree tecniche non risulta possibile attribuire l'incarico ad altra professionalità interna, come risulta dalla scheda istruttoria allegata al presente atto e depositata agli atti presso il Servizio scrivente;
- per quanto attiene al caso specifico, che è imprescindibile il conferimento dell'incarico di CTP ad un

soggetto di comprovata professionalità in materia a conoscenza dei fatti di causa e in particolare della disciplina interna relativa alla ripartizione del fondo destinato agli incentivi per la progettazione;

Ritenuto che la fattispecie oggetto di affidamento sia sussumibile, per la sua destinazione alla sede processuale, nella categoria “servizi legali” contemplata nell’all. II B del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla quale la delibera della Sezione delle autonomie 6/AUT/2008 del 14/03/2008 ha escluso l’applicazione delle disposizioni regolamentari degli enti locali sugli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

Visto inoltre l’art. 64 del Regolamento per l’accesso agli impieghi, secondo il quale sono esclusi dal relativo ambito di applicazione gli incarichi di patrocinio e difesa in giudizio dell’Ente;

Ritenuto opportuno conferire direttamente l’incarico alla dott.ssa Donata Rancati, dipendente del Comune di Collegno, funzionario di categoria D3 attualmente distaccata presso la Città di Torino, già dipendente di qualifica dirigenziale della Provincia di Torino dal 31/12/2010 al 31/12/2014 che in particolare ha ricoperto il ruolo di dirigente del Servizio Amministrazione e controllo dell’Area Edilizia dal 25/08/2013 al 31/03/2014 e quindi ha maturato una specifica esperienza e professionalità in tema di incentivi per la progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e soprattutto della relativa quantificazione, ripartizione e liquidazione sulla base del regolamento provinciale approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 158222/2001 del 17/07/2001 e s.m.i.;

Visto l’art. 53, comma 8 del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto”;

Vista l’autorizzazione del Segretario generale del Comune di Collegno n. 19 del 22/10/2015, prot. n. 151513 del 27/10/2015 della Città Metropolitana di Torino, con cui la dott.ssa Rancati è stata autorizzata a svolgere l’incarico esterno retribuito di cui in oggetto;

Considerato che per l’inquadramento ai fini fiscali e previdenziali vige il principio di annualità per cassa e preso atto che la dott.ssa Rancati ha dichiarato nell’apposito modulo d’inquadramento fiscale/previdenziale di prevedere di superare nel 2015 la fascia di esenzione di € 5.000,00, compreso il presente incarico, per attività di lavoro autonomo;

Ritenuto che l’incarico di consulente tecnico di parte afferisca ad una vicenda di particolare complessità e comporti un’istruttoria approfondita; stimato pertanto un numero complessivo di 50 ore di attività, così articolate:

	ore seduta	numero incontri
numero sedute presso studio Consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice	5	2,00
studio fascicolo	25	=====
tempo per la stesura della relazione scritta	15	=====
ore totali	50	

Ritenuto congruo in relazione alle prestazioni da svolgere ed alla professionalità posseduta dall’incaricanda determinare nel modo seguente le spese connesse all’incarico:

€ **1.096,11**, oltre le spese relative a 2/3 contributo INPS 23,50% € **171,72**, e IRAP 8,5% pari ad € **93,17**, per un totale complessivo di € **1.361,00**;

Vista l'autocertificazione sottoscritta dalla dott.ssa Rancati prot. 154065 del 29/10/2015 concernente l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che sono ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'incaricanda nel corso del procedimento di affidamento di cui all'oggetto, relativamente al possesso dei requisiti necessari per l'affidamento stesso;

Atteso che la circolare del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 54800 del 08/01/2011 sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" riporta esplicitamente tra le esclusioni dell'applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 (pag. 10 punto I) gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto opportuno dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte della dott.ssa Donata Rancati, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dei contratti, all'art. 6 comma 2;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, a Donata Rancati, nata a Torino il 23/03/1969, C.F. RNCNT69C63L219S, residente ad Alpignano, via Trana 7 (codice fornitore 130830), l'incarico di consulente tecnico di parte nella causa R.G.L. n. 5540/2014 Maria Paola Burdino c/o Città Metropolitana di Torino presso Tribunale di Torino – Sezione Lavoro con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente determinazione fino a conclusione della causa stessa, in relazione alle esigenze manifestate dal giudice;
2. di precisare che le attività potranno essere svolte anche presso i locali della Città Metropolitana, avvalendosi altresì di materiali e attrezzature di proprietà dell'Ente, ove necessari per l'acquisizione di dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione;
3. di precisare che il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notula, correttamente redatta e corredata dalle eventuali altre informazioni/dichiarazioni necessarie e salvo

formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Codice Civile.

4. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2015, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 3032/2015) la spesa complessiva di euro **1.361,00**;
5. di applicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e sulla base della "competenza finanziaria potenziata", la spesa complessiva di euro 1.361,00 per i motivi indicati in premessa, nel modo seguente:
 - per la dott.ssa Donata Rancati, cod. fornitore 130830, euro **1.096,11** sul capitolo 16530 "Prestazioni professionali e specialistiche", anno 2015, P.E.G. 2015, intervento 1010203 del Bilancio 2015;
 - per le spese relative a 2/3 contributo previdenziale INPS 23,50% - cod. fornitore 1663, euro **171,72** sul capitolo 16530 anno 2015, P.E.G. 2015, intervento 1010203 del Bilancio 2015;
 - per l'IRAP 8,50%, pari a complessivi euro **93,17**, sul capitolo 16193 "IRAP su redditi diversi da lavoro dipendente", intervento 1010207 del Bilancio 2015;
6. di dare atto che sono in corso di acquisizione gli esiti dei controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento dell'incarico, e che pertanto la Città metropolitana si riserva la facoltà di recesso nel caso in cui i predetti controlli dovessero dare esito negativo;
7. di riservarsi la facoltà di recesso dal contratto, previo esperimento della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, qualora, in conseguenza della completa acquisizione degli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla legge ai fini del presente affidamento, ovvero dovesse risultare destinataria di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la valutazione di cui all'art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, in quanto di valore inferiore ad Euro 5.000,00;
9. di dare atto che il presente provvedimento non viene trasmesso alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006);
10. di dare al presente atto valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante sottoscrizione per accettazione da parte della dipendente.

Torino, 02/11/2015

Il direttore dell'Area risorse umane
dott. Vincenzo Colletta